

UNIONE TERRE DI FIUME

PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Verbale n. 2 del 27/03/2025

OGGETTO: Parere del revisore dei conti sul “Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO) – Sezione 3: organizzazione e capitale umano – Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) - per il triennio 2025 – 2027.

La sottoscritta Dott.ssa Stefania Eligi revisore nominato con delibera dell’Unione Terre di Fiume n. 16 del 23/11/2022, in merito all’espletamento degli adempimenti di propria competenza sui Controlli Interni, così come previsto dalla legge e dal Regolamento dell’Unione Terre di Fiume, in ottemperanza alle vigenti prescrizioni di legge, provvede all’esame della documentazione ricevuta per l’acquisizione del parere.

VISTI:

- art. 6, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni e integrazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113;
- decreto Presidente della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81;
- decreto ministeriale 30 giugno 2022, n. 132, articolo 6;
- Piano Nazionale Anticorruzione 2023/2025

VISTA la proposta di deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto:” Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027 dell’Unione Terre di Fiume”, la Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) - per il triennio 2025 – 2027 e la tabella di raccordo tra la dotazione organica e il limite massimo potenziale della spesa di personale ai sensi dell’articolo 1, comma 562 della Legge 296/2006.

RILEVATO che questo ente, alla data del 31 dicembre 2024, contava nel suo organico n. 20 dipendenti a tempo indeterminato, 19 a tempo pieno ed 1 a tempo parziale.

ANALIZZATI:

- situazione Ente-capacità assunzionali 2025-2027;

- resti assunzionali 2018/2021;
- spesa personale art. 1, comma 562 L.296/2006;

RICHIAMATO:

- il Documento Unico di Programmazione Semplificato (DUPS) dell'Unione "Terre di Fiume" per il triennio 2025/2027, approvato con deliberazione di giunta n. 29 del 19/09/2024 e la relativa Nota di aggiornamento di dicembre 2024;
- Il Bilancio di Previsione dell'Unione per il triennio 2025/2027 co parere del Revisore n. 15 del 01/12/2024;

DATO ATTO che in data 27/04/2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto 17 marzo 2020 che dispone in merito alle modalità di assunzioni di personale negli enti locali a decorrere dal 20/04/2020 in attuazione dell'articolo 33 del D.L. 34/2019, convertito nella Legge 58/2019;

VISTI:

- la deliberazione della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti n. 4 del 31 marzo 2021 che ha sancito: *"1. L'articolo 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito dalla legge 27 dicembre 2019 n. 162 e ss-mm. e ii. e il decreto interministeriale del 17 marzo 2020, i quali fissano la disciplina per le assunzioni di personale a tempo indeterminato per i Comuni, non si applicano alle Unioni di Comuni; 2. le facoltà di assunzione delle Unioni dei comuni sono tuttora disciplinate dall'art. 1, comma 229, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che costituisce norma speciale, consentendo il reclutamento di personale con contratti di lavoro subordinato indeterminato nei limiti del 100% della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio dell'anno precedente"*;
- la dotazione organica dell'Unione "Terre di Fiume" come la tabella di raccordo tra la dotazione organica e il limite massimo potenziale della spesa di personale ai sensi dell'articolo 1, comma 562 della Legge 296/2006;
- il vigente Statuto dell'Unione Terre di Fiume;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi dell'Unione Terre di Fiume;

CONSTATATO CHE:

- l'art. 32, comma 5 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. che prevede: *"All'Unione sono conferite dai comuni partecipanti le risorse umane e strumentali necessarie all'esercizio delle funzioni loro attribuite. Fermi restando i vincoli previsti dalla normativa vigente in materia di personale, la spesa sostenuta per il personale dell'Unione non può comportare, in sede di prima applicazione, il superamento della somma delle spese di personale sostenute precedentemente dai singoli comuni partecipanti. A regime, attraverso specifiche misure di razionalizzazione organizzativa e una rigorosa programmazione dei fabbisogni, devono essere assicurati progressivi risparmi di spesa in materia di personale"*;

- l'art. 1 comma 229 della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) il quale dispone che: *“A decorrere dall'anno 2016, fermo restando i vincoli generali sulla spesa di personale, i comuni istituiti a decorrere dall'anno 2011 a seguito di fusione nonché le unioni di comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite del 100 per cento della spesa relativa al personale di ruolo cessato dal servizio nell'anno precedente”*;

- l'art. 3, comma 5, del d.l. 90/2014 convertito in legge 114/2014 e ss.mm. e ii., prevede che *“(…) A decorrere dall'anno 2014 è consentito il cumulo delle risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile; è altresì consentito l'utilizzo dei residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà assunzionali riferite al quinquennio precedente. (…)”*;

- il successivo comma 5-sexies prevede che *“Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano, per il triennio 2022-2024, limitatamente agli enti territoriali non soggetti alla disciplina assunzionale di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58.”*

RILEVATO CHE:

- la capacità assunzionale dell'Unione Terre di Fiume per l'anno 2025 è determinata assommando:
 - i resti (eventuali) della capacità assunzionale dei 5 anni precedenti, in quanto non integralmente utilizzati;
 - la capacità assunzionale di “competenza”, sorgente dalle cessazioni dell'anno precedente;
 - la capacità assunzionale aggiuntiva sorgente dalle eventuali cessazioni previste nell'anno corrente, utilizzabile solo da data posteriore all'avvenuta cessazione del personale interessato;
- alla luce di quanto sopra, la capacità assunzionale dell'Unione Terre di Fiume è determinata come segue:

TURN-OVER RESIDUO AA.PP. (CESSAZIONI 2020 – 2023)	Euro ZERO
TURN-OVER ANNO PRECEDENTE (CESSAZIONI 2024)	Euro 71.497,93
TURN-OVER ANNO PRECEDENTE UTILIZZATO (CESSAZIONI 2024 GIA' SOSTITuite)	Euro 48.322,32
TOTALE TURN-OVER DISPONIBILE	Euro 23.175,61

CONSIDERATO CHE l'amministrazione intende procedere nell'anno 2025 alle seguenti assunzioni:

- a. **previo esperimento dell'obbligatoria mobilità ex art. 34-bis del d.lgs. 165/2001, a valutazione dell'ufficio, assunzioni mediante mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i. / utilizzo di graduatorie concorsuali vigenti / procedura concorsuale pubblica:**

- n. 1 Istruttore Amministrativo-Contabile – Area degli Istruttori (ex Cat. C).

b. assunzioni mediante mobilità volontaria esterna ex art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.:

- *n. 1 Operatore esperto tecnico – Area degli Operatori Esperti (ex Cat. B) – Servizio Lavori Pubblici Manutenzione Demanio e Patrimonio, a valere su mobilità in uscita di pari categoria e profilo avvenuta nell’annualità 2018, assunzione già prevista nel PIAO 2024/2026 alla quale non si è dato corso.*

CONSTATATO CHE

- l’Unione “Terre di Fiume”, quale unica configurazione datoriale, a seguito delle verifiche effettuate in ordine ai presupposti di legge di cui all’art. 1 comma 229 della Legge 208/2015 la spesa di personale per l’anno 2023, derivante dalla presente programmazione dei fabbisogni di personale, è compatibile con il rispetto del tetto di spesa di personale in valore assoluto determinato ai sensi dell’art. 1, comma 562 della legge 296/2006, come segue:

Spesa di personale prevista, ai sensi del comma 562, per l’anno 2024: Euro 962.940 di cui:

- Euro 173.749 Molino dei Torti (spesa annua 2008)
- Euro 789.191 Sale (media 2011/2013)

VERIFICATO CHE questo ente:

- ha rispettato gli obiettivi posti dalle regole sugli equilibri di bilancio 2023;
- la spesa di personale, come riportato nella proposta, calcolata ai sensi del sopra richiamato art. 1, comma 562, della l. 296/2006, risulta pari ad €. 962.940,00, così come computata dal Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economica Patrimoniale, come si evince dai prospetti prodotti dagli uffici;
- l’ente effettua, nel sopracitato allegato, la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell’art.33, comma 2, del d.lgs.165/2001;
- l’ente ha rispettato i termini per l’approvazione dei Bilanci di Previsione, Rendiconti, Bilancio Consolidato ed ha inviato i relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) entro 30 giorni dal termine di approvazione;

- l'ente alla data odierna ottempera all'obbligo di certificazione dei crediti di cui all'art. 27, comma 9, lett.c), del d.l 26/4/2014, n. 66 convertito nella legge 23/6/2014, n. 89 di integrazione dell'art. 9, comma 3-bis, del d.l. 29/11/2008, n. 185;
- l'ente non si trova in condizioni strutturalmente deficitarie, ai sensi dell'art. 243 del d.lgs. 18/8/2000, n.267, pertanto non è soggetto ai controlli centrali sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni di personale;

VISTO l'art. 19, comma 8, della legge 448/2001, secondo cui “A decorrere dall'anno 2002 gli organi di revisione contabile degli enti locali di cui all'articolo 2 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39, comma 3 bis, della legge 27 dicembre 1997 n.449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate”;

ATTESO CHE questo Organo è chiamato, a sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla rideterminazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno di personale, in conformità a quanto previsto dall'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e dall'art. 91 del T.U.E.L.;

PRESO ATTO CHE ai sensi della novella legislativa le unioni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione;

CONSIDERATO CHE, con il presente verbale, si accerta la conformità del presente atto al rispetto del principio di contenimento della spesa, imposto dalla normativa vigente;

VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, rilasciati, rispettivamente, dal Segretario dell'Unione e dal Responsabile Servizio Gestione Bilancio Contabilità Finanziaria Economica Patrimoniale competenti sulla proposta di deliberazione;

Alla luce delle considerazioni che precedono, ritiene che quanto disposto nella Sezione 3: organizzazione e capitale umano – Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) - per il triennio 2025 – 2027 allegata alla proposta di G.U. sia coerente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e pertanto,

DÀ ATTO

del rispetto alle prescrizioni di legge, della compatibilità dei costi derivanti dalla PIAO per il triennio 2024/2026 e pertanto, esprime parere favorevole in merito alla “Sottosezione 3.3: Piano triennale dei fabbisogni di personale (PTFP) - per il triennio 2025 – 2027 del PIAO”.

Novi Ligure, lì 27/03/2025

Il Revisore Unico
Eligi Dr.ssa Stefania

